

N. 2391

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1997

Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione
sociale quali enti d’interesse nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Numerose sono le associazioni non statali operanti da decenni nei settori specifici della tutela dei diritti morali e sociali e degli interessi economici dei disabili.

Molte di esse, però, come testimoniano le cronache, sono prive di seri supporti scientifici, mancano di solidità e affidabilità organizzativa e sovente mirano ad intenti speculativi.

In questo panorama spesso illusorio ed ingannevole, punti di riferimento solidi, sperimentati e affidabili per la validità del loro operare, per le iniziative nelle quali sono quotidianamente impegnate, per le finalità cui si ispirano, sono le associazioni presenti in maniera articolata e diffusa su tutto il territorio nazionale da oltre mezzo secolo. Tali sono l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili i cui compiti sono stati definiti dalla legge 23 aprile 1965, n. 458; l'Unione italiana dei ciechi, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047; l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, inquadrato con la legge 21 agosto 1950, n. 698; l'Unione nazionale mutilati per servizio, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del

lavoro che ha a suo presidio la legge 21 marzo 1958, n. 335.

Nel quadro di queste associazioni storiche, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, deve essere inserita l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), costituita con atto notarile in Roma il 28 marzo 1958, che ha lo scopo di promuovere la realizzazione di programmi e misure per la diagnosi e l'assistenza sanitaria, la riabilitazione e ogni altra forma di assistenza a favore degli insufficienti mentali e delle loro famiglie e di curarne gli interessi, promuovere indagini, ricerche e studi sulle relative cause.

Essa opera da oltre quaranta anni sul territorio nazionale, con 220 centri in tutte le regioni e province in rappresentanza di oltre un milione di famiglie di ragazzi affetti da disabilità intellettiva: l'ANFFAS è a buon diritto da considerarsi associazione «storica» e di interesse nazionale.

Le sei associazioni sopra citate costituiscono, pertanto, enti interlocutori dei poteri pubblici nella tutela dei diritti umani e civili e degli interessi economici e sociali delle persona affette da qualsiasi genere di disabilità sia fisica che intellettiva.

Per tali motivi è stato predisposto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Unione italiana ciechi, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, l'Unione nazionale mutilati per servizio, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro e l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali sono riconosciuti enti di interesse nazionale. Essi svolgono i compiti di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 21 marzo 1958, n. 335, e 23 aprile 1965, n. 458, nonchè ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e 26 settembre 1947, n. 1047, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sono sentiti dai ministri proponenti in merito agli schemi di disegni di legge riguardanti la categoria dei disabili.

